

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEL LAICO NELLA CANONISTICA DAL CONCILIO VATICANO II AD OGGI

LUIS NAVARRO

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Dal Concilio fino alla promulgazione del CIC del 1983. a) Prima fase dei lavori della codificazione latina (1966-1975). b) Seconda fase dei lavori della codificazione latina (1975-1983). 3. I primi anni di vigenza del CIC fino alla pubblicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* (1988). 4. La trattazione del laico nel *Codex canonum Ecclesiarum orientalium* (1990). 5. L'evoluzione successiva. 6. Conclusione.

1. PREMESSA

Si è scritto molto sui fedeli laici dal Concilio Vaticano II ad oggi. Ciò rende impossibile fare un resoconto di tutta la dottrina canonica. Perciò concentrerò l'attenzione su un punto che è stato oggetto di dibattito, implicitamente o esplicitamente, e che sta alla base della configurazione giuridica del laico: il concetto di laico, la sua comprensione. Nello studio di tale questione farò riferimento soprattutto ad autori di ambito italiano e spagnolo, perché sono questi coloro i quali la hanno approfondito di più e si sono maggiormente interessati a questo argomento. Coprire uno spazio di tempo così ampio ci costringe ad essere piuttosto sintetici nell'esposizione.

La dottrina canonica sul concetto di laico è contenuta non solo negli scritti dei canonisti, ma anche nelle discussioni e interventi riguardanti il processo di elaborazione, sia del CIC che del CCEO. Perciò troverà posto in questo contributo anche la trattazione della questione nelle due commissioni codificatrici e il risultato raggiunto nei testi codiciali.

Per non ampliare troppo la ricerca non tratterò direttamente della dottrina canonica riguardante le funzioni, uffici, compiti che sono aperti ai fedeli laici. Si tratta di ambiti in cui, grazie agli approfondimenti operati dalla dottrina del Concilio Vaticano II, il fedele laico è capace di agire all'interno della Chiesa, sulla base del sacerdozio comune e di incarichi ricevuti dalla Gerarchia. Soltanto farò riferimento a tali questioni qualora fosse necessario.

Divido questo articolo in quattro parti: 1. Dal Concilio fino alla promulgazione del CIC del 1983, 2. Dai primi anni di vigenza del CIC fino alla pub-

blicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici*; 3. La trattazione del laico nel *Codex canonum Ecclesiarum orientalium*. 4. L'evoluzione successiva.

2. DAL CONCILIO FINO ALLA PROMULGAZIONE DEL CIC DEL 1983

Questa prima tappa si caratterizza per essere un periodo *de iure condendo*, in cui la dottrina canonica ha cercato di fornire proposte per la riforma del Codice di diritto canonico del 1917. Gli insegnamenti conciliari necessariamente dovevano rinnovare il diritto canonico. Dopo la conclusione del Concilio cominciò un tempo di effervescenza nella produzione scientifica. Questa poteva, da un lato, illuminare i lavori della codificazione e di fatto dal 1966 fino alla promulgazione del CIC c'è stato un susseguirsi di pubblicazioni – alcune ufficiali come la rivista *Communicationes*, altre no – che si facevano eco del progresso dei lavori e su tali basi si presentavano nuove proposte, suggerimenti, ecc. Dall'altro lato, la stessa produzione scientifica di alcuni autori poteva costituire la porta di ingresso nella commissione codificatrice, la cui composizione fu rinnovata lungo gli anni.¹ I membri della citata commissione erano canonisti di università ecclesiastiche e civili, nonché canonisti provenienti dalla Curia Romana. Venivano distribuiti in diversi gruppi di lavoro divisi *ratione materiae*. Fra coloro che furono membri del gruppo incaricato della stesura dei canoni riguardanti i laici, alcuni erano davvero specialisti in questo argomento, come si evince dalle loro pubblicazioni. Tale era il caso di Del Portillo e di Lombardía.²

Il lavoro della Commissione Pontificia ha visto due fasi nettamente distinte nella preparazione dei canoni riguardanti i laici: in un primo momento, dal 1966 fino al 1975, si osserva un accordo iniziale e costante fra i consultori del *Coetus «De Laicis»* sulla necessità sia di distinguere fra i concetti di fedele e di laico, sia di offrire una definizione di quest'ultimo che includesse, sulla scia degli insegnamenti conciliari, non soltanto l'elemento generico (essere

¹ Cf. F. D'OSTILIO, *La storia del nuovo Codice di diritto canonico*, Città del Vaticano, 1983, p. 137; «*Communicationes*», 1 (1969) 29-34; 5 (1973) 189-194.

² A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, 2ª ed, Milano 1999. La prima edizione spagnola del libro è del 1969. Le idee presentate in questo volume corrispondono, come indicato dall'autore, all'esteso parere presentato il 2 ottobre 1966 alla P. Commissione per la riforma del Codice di Diritto canonico (p. 1). I principali scritti di P. LOMBARDÍA sui laici sono: *Los laicos en el Derecho de la Iglesia*, «*Ius Canonicum*», 6 (1966) 339-374, ID. *Los laicos*, «Il diritto ecclesiastico», 83 (1972) 286-312, ID. *Los derechos del laico en la Iglesia*, «*Concilium*», 7 (1971) 275-282. Anche F. Retamal scrisse sui fedeli, ma quando aveva già concluso il suo lavoro come consultore: *La igualdad fundamental de los fieles en la Iglesia según la constitución dogmática "Lumen gentium": estudio de las fuentes*, 1980. Successivamente altri canonisti che hanno pubblicato degli scritti sui laici, come Beyer, Morsdorf e Aymans, sono subentrati nei gruppi di studio riguardanti il nostro tema o erano membri di altri gruppi di lavoro.

fedele) e quello negativo (non chierico e non religioso), ma anche l'elemento positivo (la secolarità).³

a) *Prima fase dei lavori della codificazione latina (1966-1975)*

Fin dalla prima sessione di lavoro di questo *Coetus* si preparò una definizione del laico con gli elementi appena menzionati.⁴ Nelle sessioni successive si fecero dei ritocchi al fine di renderla più precisa. Risultato delle prime cinque sessioni di lavoro fu il seguente testo:

“In canonibus huius Codicis, nomine laicorum intelleguntur omnes christifideles, iis exceptis qui, ordine sacro recepto, ad ministerium divinum sunt deputati aut qui in Instituto ab Ecclesia sancito statum religiosum assumpserunt; christifideles scilicet, sive viri sive mulieres, qui in saeculo viventes et vitae saecularis consortes missionem Ecclesiae salvificam pro parte sua, etiam canonibus determinanda, exercent, videlicet vitam divinam Ecclesiae participantem, atque fidem quam a Deo per Ecclesiam receperunt verbo et opere confitentes ac propagantes, specialiter in rebus temporalibus gerendis et in muneribus saecularibus exercendis Christi testimonium reddentes”.⁵

Dalle discussioni fra i consultori si desume anche l'importanza attribuita alla secolarità. Questo elemento viene configurato progressivamente come caratterizzante la vita del laico: il suo sacerdozio comune acquista delle modalità specifiche, il suo apostolato e il suo modo di partecipare alla missione della Chiesa si concretizzano nell'agire nel temporale.⁶ Perciò la secolarità

³ Cf. «Communicationes», 17 (1985) 168-169. Per un studio dettagliato dei lavori redazionali, vid. D. G. ASTIGUETA, *La noción de laico desde el Concilio Vaticano II al CIC del 1983*, Roma 1999, p. 213-234. Vid anche F. COCCOPALMERIO, *Conceptus christifidelis et laici in Codice*, «Periodica», 77 (1988) 381-424, e L. B. RIBÉ, *El concepto de laico en el coetus "De laicis" en la codificación de 1983*, Romae 1994.

⁴ I consultori approvarono all'unanimità questo testo: “In canonibus huius Codicis nomine laicorum intelliguntur omnes christifideles qui non sunt, ordine sacro recepto, ad ministerium divinum deputati, nec in instituto ab Ecclesia sancito statum religiosum assumpserunt. Qui christifideles, sive viri sive mulieres, a Deo vocantur ut suo modo, etiam eisdem canonibus determinando, debita cum sacris pastoribus relatione servata, apostolatam in saeculo exercent, speciatim in rebus temporalibus gerendis Christi testimonium reddentes”. «Communicationes», 17 (1985) 173-174. ⁵ «Communicationes», 18 (1986) 351.

⁶ Si tratta di un'azione portata a termine in quanto cristiano, perciò non è possibile distinguere nettamente fra il laico nella Chiesa e nel mondo. Al riguardo sono significative le seguenti parole di un consultore: “Fidelis laicus -opifex, medicus, miles, etc.- quando est “in mundo”, in structuris saecularibus -in officina, in nosocomio, in castris, etc.- est simul et inseparabiliter “in Ecclesia”: non est schismaticus vel apostata. Dicitur nequit laicum esse ‘in Ecclesia’ solummodo quando invenitur in aliqua *structura sociali ecclesiastica*: in templo, in schola catholica vel in Consilio pastorali dioecesano, etc.”. «Communicationes», 17 (1985) 199. Per quanto riguarda il sacerdozio comune sono rilevanti queste precisazioni: “Est Consultor qui concordat cum animadversionibus factis, et adiungit praetermittendum non esse laicum participare munus Christi sacerdotale, regale et propheticum sub hac ratione saecularitatis,

dei fedeli laici era non soltanto presente nella definizione ma anche in altri testi, come ad esempio quelli dedicati alla libertà nell'ordine temporale e alla missione apostolica.⁷

Logicamente in tutta questa elaborazione ci si poggiava sui documenti del Concilio Vaticano II e in particolare sulla Cost. *Lumen gentium* n. 31 b. e sul dec. *Apostolicam actuositatem*. Da uno studio dei verbali pubblicati delle sessioni di questo gruppo di lavoro, si può concludere che fino al 1975, i lavori di elaborazione del CIC seguirono in molti aspetti quanto proposto da Lombardía e Del Portillo.⁸

Benché il loro modo di trattare la questione sia diverso, entrambi concordano sia nell'uso dei testi del Concilio Vaticano II come punto fondamentale della costruzione concettuale, sia nel segnalare la rilevanza della secolarità come elemento caratterizzante la vocazione e missione del fedele laico. Inoltre, segnalano che la dottrina conciliare ha messo in rilievo l'esistenza di una condizione ontologica comune a tutti i membri della Chiesa e che questi hanno uno statuto giuridico comune: tutti sono titolari degli stessi diritti e doveri derivanti dal battesimo e dalla cresima. Perciò si deve distinguere fra la condizione di fedele (la categoria comune) e quella di laico (corrispondente ad una missione specifica).⁹

Il laico è chiamato a santificare le realtà temporali,¹⁰ a ordinarle secondo

scilicet ipsum sanctificari et apostolatam exercere, praecise in structuris saecularibus atque ex iis structuris saecularibus". *Ibid.*, 17 (1985) 198.

⁷ Cf. cann. 2 e 4, «Communicationes», 18 (1986) 351-352.

⁸ Questi due autori a loro volta si basano su alcuni scritti di J. Hervada, in particolare quelli riguardanti la Costituzione della Chiesa. Questo autore ha anche pubblicato importanti opere sui laici: *Tres estudios sobre el uso del término laico*, Pamplona 1973, *Diálogo sobre la secularidad y el fiel común*, «Ius Canonicum» 30 (1990) 201-222. La rilevanza degli scritti di Lombardía e Hervada fu messa in rilievo da E. CAPPELLINI, *Che posto avranno i laici nel nuovo Codice? in Presenza pastorale*, 41 (1971) 687-698.

⁹ Per Lombardía con il termine laico si "designa a los que compete una determinada función en la vida de la Iglesia". La mancata comprensione della distinzione fra fedele e laico, porta da un lato ad un concetto negativo del laico (non chierico e non religioso) e dall'altro ad attribuire come proprio dei laici ciò che appartiene a tutti i fedeli. Questo autore indicava come esempio di questo errore il can. 682 del CIC del 1917 che attribuiva il diritto ai beni spirituali ai fedeli laici. Cf. *Los laicos en el Derecho de la Iglesia*, cit., p. 341.

¹⁰ "Los laicos tienen en el Pueblo de Dios un ministerio específico, peculiar. Esta función consiste en asumir las responsabilidades en el orden profesional o social; pero adviértase bien que estas responsabilidades no surgen de la condición de cristiano, son previamente responsabilidades propias, como consecuencia de la inserción del hombre en el conjunto del género humano, en el que ha de sentirse solidario en los quehaceres terrenos con los demás hombres, sean o no cristianos. Sin embargo, en virtud de un ministerio que tienen en el Pueblo de Dios, han de asumir "sus obligaciones", las que en todo caso tendrían, con un título nuevo, que les da una dimensión eclesial y una finalidad redentora: informar de espíritu cristiano todas las realidades terrenas". *Ibid.*, p. 341-342.

il volere di Dio,¹¹ e a portare a termine un apostolato secolare.¹² In ultima analisi vi è la consapevolezza che il fedele laico ha come missione la santificazione delle realtà proprie degli uomini in quanto creati da Dio: “egli mediante la nascita appartiene al mondo; mediante il battesimo si incorpora alla Chiesa, che non lo separa dalle vicende terrene, ma lo spinge ad un compito – trattare e ordinare secondo Dio gli affari temporali – per il quale è rin vigorito dalla grazia della cresima”.¹³ Del Portillo, aggiunge che “secolarità non è (...) semplicemente una nota ambientale o delimitativa, ma una nota positiva e propriamente teologica”. L’inserimento dell’uomo nel mondo, nei compiti di dominio e di trasformazione di esso, la secolarità, è collegato alla volontà divina, perché l’elevazione dell’uomo nel piano soprannaturale non ha rotto quell’inserimento. “L’essere cristiano (...) non cambia né altera questo essere immerso nelle realtà temporali, bensì lo vivifica”.¹⁴

Da questa impostazione, fondata sul rapporto fra Creazione e Redenzione, deriva una visione che contribuisce a superare una netta divisione dell’agire del laico nel mondo e nella Chiesa, come se fossero due campi totalmente distinti.¹⁵ Portare a termine la propria vocazione di santificare il temporale è

¹¹ Commentando le parole di LG 31 b, Lombardía spiegava che la vocazione propria del laico è ordinare le cose temporali. “En esta breve fórmula se encuentra expuesta la función del laico en la Iglesia y la raíz de su propia misión. Misión que tiene un sentido humano y divino, temporal y eclesial a la vez, que lo convierte en el soporte en que se apoya de manera inmediata la relación entre la Iglesia y el mundo”. *Ibid.*, p. 342.

¹² Le caratteristiche tipiche dell’apostolato dei laici sono, secondo Lombardía, le seguenti: apostolato: a) *non è ministeriale*, nel senso che non è dotato di una preminenza gerarchica, non ha manifestazioni di impero; b) è *secolare*, fatto attraverso la testimonianza della propria vita e l’incoraggiamento della parola (non è fatto abitualmente dall’invito a partecipare ad opere pie); c) infine *non è professionale*: il laico abitualmente non si dedica a tempo pieno ad opere di apostolato, ma trova la dimensione apostolica di tutte le sue opere. Conseguenza di questa non professionalità, è che l’apostolato dei laici non è normalmente retribuito. Cf. *Ibid.*, p. 355-356.

¹³ “Por el nacimiento el hombre pertenece al mundo; por el bautismo se incorpora a la Iglesia, que no lo separa de los quehaceres terrenos, sino que lo empuja a una empresa – ‘tratar y ordenar, según Dios, los asuntos temporales’ en palabras del Concilio – para la que queda vigorizado por la gracia de la confirmación”. *Ibid.*, p. 343.

¹⁴ A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, cit., p. 173-174.

¹⁵ Criticando la comprensione dell’espressione nel mondo e nella Chiesa in senso disgiuntivo, da una parte nel mondo, e dall’altra nella Chiesa (considerata in modo riduttivo come struttura ecclesiastica), Del Portillo osserva: “non si apprezza sufficientemente che questa attività *nel mondo e nella Chiesa* (concetto non riconducibile a quello di organizzazione ecclesiastica) forma un tutto unico e inseparabile, nel quale entrambi gli aspetti si fondono armonicamente e si compenetrano, senza perciò confondersi in nessun momento. Il modo di pensare cui facciamo riferimento prescinde del fatto che la relazione del laico col mondo secolare non è qualcosa di accidentale, realizzato ‘fuori la Chiesa’, ma al contrario, è alla radice stessa della piena partecipazione del laico alla missione del Popolo di Dio”. *Ibid.*, p. 178.

senz'altro essere la Chiesa per il fedele laico, egli è costruttore della Chiesa così come lo è della città terrena.¹⁶ “La vocazione cristiana del laico consiste, dunque, nel *gerere et secundum Deum ordinare res temporales*, e attraverso queste, *regnum Dei quaerere*”.¹⁷

Da notare che nell'impianto costruito da questi autori non si esclude la partecipazione dei laici all'apostolato gerarchico, e si rispettano pienamente i rapporti dovuti fra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune. Perciò alcuni uffici ecclesiastici possono essere svolti da laici: sono quelli fondati sul sacerdozio comune del fedele e quelli che, basandosi sulla competenza professionale, non richiedono nel titolare la sacra ordinazione.¹⁸

Fra le conclusioni raggiunte da Lombardía vorrei evidenziare le seguenti:

1. Lo statuto giuridico del laico è la concrezione giuridico-canonica della missione ecclesiale del fedele tendente a cercare il regno di Dio trattando e ordinando le questioni temporali. Si tratta di una modalità giuridica della condizione generica di fedele.

3. Si acquisisce con il battesimo; si perde per la professione religiosa o per l'assunzione dello stato clericale.

4. L'inserimento del laico nel temporale nasce da vincoli sorti dalle relazioni sociali, familiari e professionali. Poiché la presenza del laico nel mondo gode di una autonomia nei confronti del potere della Chiesa, il laico è titolare nell'ordinamento canonico di un diritto di immunità contro eventuali ingerenze ecclesiastiche negli affari temporali.

¹⁶ Cappellini aveva ben capito ciò quando diceva: “Il loro essere Chiesa nel mondo non è infatti da intendere come una missione di apostolato e una presenza comandata, ma come la esplicazione della loro chiamata alla vita cristiana che trova nel mondo il suo ambiente di sviluppo e la strada del suo itinerario verso il Padre. Il laico non raggiunge la propria perfezione nonostante il mondo, ma si santifica ordinando a Dio le realtà temporali” E. CAPPELLINI, *Che posto avranno i laici nel nuovo Codice?* cit., p. 690-691.

¹⁷ A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, cit., p. 177.

¹⁸ Lombardía, nel 1972 si chiedeva quali funzioni ed uffici avrebbero potuto svolgere i laici. La sua risposta era: “todos aquellos para cuyo ejercicio no sean necesarias facultades derivadas del sacerdocio ministerial. Por tanto, el desempeño por laicos de *munera ecclesiastica* a que alude el texto de la Const. *Lumen gentium* que venimos comentando no puede reducirse a las funciones culturales de rango secundario (la de lector, por ejemplo), a la participación en tal o cual organismo consultivo o a la intervención en la administración de los bienes eclesiásticos. Un laico no puede gobernar como Romano Pontífice la Iglesia universal o ser cabeza de una Iglesia particular, ya que lo impide la misma constitución divina. Tampoco sería idoneo para el desempeño de los que en doctrina canónica se han venido llamando oficios con cura de almas, pues que no es capaz de presidir la asamblea eucarística ni ser ministro de más sacramentos que el bautismo y su propio matrimonio. En cambio nada impide que, en una futura concepción de la organización eclesiástica, un laico desempeñe oficios equivalentes a los que en la actual corresponden al Cardenal Secretario de Estado, al Prefecto de un dicasterio de la Curia Romana, a un Nuncio o a un juez eclesiástico a cualquier nivel”. P. LOMBARDÍA, *Los laicos*, cit., p. 308-309.

5. L'agire del laico nel temporale deve essere ispirato dalla ricerca del Regno di Dio. Di conseguenza un diritto fondamentale dello statuto giuridico del laico è ricevere una cura pastorale adeguata alle esigenze dei suoi compiti e della sua spiritualità. A tale diritto corrisponde un dovere di ricevere i mezzi di formazione elargiti dalla Chiesa.¹⁹

b) *Seconda fase dei lavori della codificazione latina (1975-1983)*

Tuttavia, alla fine del lavoro del *Coetus «De Laicis»*, si assiste ad un cambiamento dell'impostazione fino a quel momento seguita, cambiamento che si manterrà fino alla promulgazione del CIC: il Segretario aggiunto, Mons. Onclin, all'inizio della VI^a sessione (7-11 aprile 1975), propone un nuovo testo in cui si definisce il laico in contrapposizione ai chierici e ai membri degli Istituti di vita consacrata, si prescinde assolutamente dalla secolarità e si riduce la portata della definizione al solo titolo dedicato agli obblighi e diritti dei fedeli laici:

“In canonibus qui sub hoc titulo sequuntur, nomine laicorum intelleguntur omnes christifideles, qui neque per receptum ordinem sacrum ad divinum ministerium sunt deputati (aut: qui non sunt clerici) neque alicuius Instituti vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum sunt sodales”.²⁰

Nonostante la resistenza di alcuni consultori a questo cambiamento,²¹ il riferimento alla secolarità nella definizione del laico fu soppresso e questa caratteristica fu relegata ad un secondo piano,²² occupando un ruolo a prima vista marginale, nei canoni sulla missione apostolica del laico e sulla sua libertà nell'ordine temporale. È doveroso riferire che i motivi di questa decisione non sono reperibili tra il materiale pubblicato.²³

¹⁹ Per le conclusioni, cf. P. LOMBARDÍA, *Los laicos en el Derecho de la Iglesia*, cit., p. 364-365.

²⁰ «Communicationes», 18 (1986) 376.

²¹ Cf. «Communicationes», 18 (1986) 376-377.

²² Ci si accordò nel dedicare un canone alla secolarità da inserire subito dopo la definizione. Cf. *ibid.*, p. 377. Tuttavia non si fece altro che trasferire e modificare leggermente il § 2 del canone che trattava della missione apostolica del laico. Questo testo (cf. *ibid.*, p. 377), con alcune modifiche, è l'attuale can. 225 § 2.

²³ Non sembra che la necessità di coordinare i testi preparati dal *Coetus «De Laicis»* con quelli del progetto di *Lex Ecclesiae Fundamentalis* (compito specifico della quinta sessione di questo gruppo di lavoro, cf. «Communicationes», 18 [1986] 365), sia stata la causa di tali cambiamenti. Nel progetto di LEF non vi era, infatti, una definizione specifica di laico. Il can. 28 del citato progetto più che definire il laico, indicava la sua missione (cf. «Communicationes» 12 (1980) 47). Sulla questione vid. anche G. MAZZONI, *Il christifidelis: identità ecclesiologicala e condizione giuridica*, in *Fedeli, Associazioni, Movimenti*, «Quaderni della Mendola», 10, Milano 2002, p. 24-25. Inoltre la presenza di un canone dedicato alla bipartizione dei fedeli nella Chiesa (can. 25), benché potesse incidere sulla definizione preparata dal *Coetus «De Laicis»*, non doveva necessariamente determinare l'abbandono della secolarità nella definizione, perché essa costituiva un elemento caratterizzante la missione apostolica del laico *non consacrato*

Dagli atti delle sessioni del *Coetus studiorum «De Populo Dei»*, gruppo di lavoro incaricato di continuare l'operato del *Coetus De Laicis*, si può dedurre che una difficoltà fondamentale per dedicare un titolo o una sezione speciale ai laici, e quindi per offrire anche una loro definizione positiva si radicava nell'identificazione dei laici con i fedeli. Tale identificazione rendeva inutile elaborare uno statuto giuridico speciale per questi fedeli. Perciò, trattare dei laici era considerato dal Segretario della Commissione, unicamente "opportuno, anche come fatto psicologico".²⁴

Nelle fasi successive di elaborazione del Codice, infine, anche questa definizione fu soppressa, perché si ritenne sufficiente quella deducibile dal can. 81²⁵ dello *Schema Libri «De Populo Dei»*: il laico è il fedele non ordinato. In *Communicationes*, si legge sia che è "già stabilita la fondamentale nozione di laico nel can. 81 e non è necessario introdurne un'altra (laico=non consacrato)", sia che il titolo era dedicato a trattare degli obblighi e diritti del laico, ma non a definirlo.²⁶

Nei successivi progetti di CIC e nel testo promulgato non vi è una definizione positiva di laico, malgrado ci sia stata la richiesta di ritornare alla definizione positiva,²⁷ perché una sua assenza poteva far intendere che i religiosi non ordinati fossero laici. La risposta della Commissione codificatrice fu

(can. 28). Per il testo di questi canoni del progetto di LEF, cf. «*Communicationes*», 12 (1980) 45-47 (benché le pagine indicate si riferiscono alla sessione di lavoro del settembre 1979, il punto di partenza delle discussioni è costituito dallo Schema della LEF preparato nel febbraio 1976). Astigueta e Díaz Moreno ritengono che il collegamento con la LEF è forse la causa del cambiamento. Cf. D. G. ASTIGUETA, cit., p. 223 e J. M. DÍAZ MORENO, *Los laicos en el nuevo código de Derecho canónico. Temática actual*, «*Revista Española de Derecho canónico*», 46 (1989) 39.

²⁴ Cf. «*Communicationes*», 13 (1981) 314-315.

²⁵ Canon 81 § 1: "Ex divina institutione sunt in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur, et alii christifideles, qui et laici nuncupantur". È doveroso rilevare che il citato can. 81 non era frutto del lavoro del *Coetus «De Laicis»*. Da quanto è stato finora pubblicato non si è in grado di sapere da chi e quando fu presa la decisione di inserire nello *Schema Libri «De Populo Dei»* il testo del can. 25 del progetto di LEF. Sulla questione vid., I. ZUZEK, *Bipartizione o tripartizione dei «Christifideles» nel CIC e nel CCEO*, «*Apollinaris*», 67 (1994) 68.

²⁶ Cf. «*Communicationes*», 13 (1981) 315.

²⁷ Nella *Relatio* che contiene le osservazioni allo schema CIC del 1980, a proposito del can. 202, si chiese di ritornare ad una definizione positiva, sulla scia della descrizione della Cost. *Lumen gentium*, n. 31. La risposta della Commissione fu la seguente: "Distinctio in canone proposita potior est eo quod ex divina institutione provenit et fundatur in ipsa hierarchica constitutione Ecclesiae; quapropter in iure canonico praeferenda videtur in quo frequenter agitur de participatione in muneribus Ecclesiae; ad hanc enim participationem quod attinet, omnino aequales sunt religiosi qui ordinem sacrum non receperunt et laici ("Status huiusmodi [scil. Religiosus] ratione habita divinae et hierarchicae Ecclesiae constitutionis, non est intermedius inter clericalem et laicalem condicionem": LG 43). Codex tamen minime intendit excludere divisionem tripartitam communiter usitatam et ab ipso Concilio Vat. II admissam». «*Communicationes*», 14 (1982) 157-158.

che non spettava al Codice dare delle definizioni, e ciò non significava voler escludere la tripartizioni dei fedeli.

Se ci chiediamo perché vi sia stato questo cambiamento di rotta durante l'elaborazione del CIC la risposta è che non abbiamo i dati certi che la giustificano. Comunque un elemento che si è fatto strada negli anni settanta e che può aver contribuito a questo cambiamento è il fatto che si cominciò a sottolineare la difficoltà di distinguere fra fedele e laico, invocando che *Lumen Gentium*, 31, consapevole di questa difficoltà, specificava che ogni laico partecipasse *suo modo* dei *munera Christi*, e che *pro parte sua* compisse la missione propria di tutti nel popolo cristiano.²⁸ Alcuni cominciarono a sostenere che in fondo, il laico non fosse altro che un fedele, un semplice fedele. Altri ritenevano che la secolarità non potesse essere un elemento distintivo, perché anche i chierici partecipavano di questa caratteristica, poiché in *Lumen Gentium* 31 si prevede che chierici "possano attendere ad affari secolari".²⁹ e vi sono anche fedeli laici che seguono la vita consacrata nella modalità degli istituti secolari. A ciò si aggiunge che in quella decade, si cominciò a guardare con più attenzione alle funzioni che poteva svolgere il laico in ambito strettamente ecclesiale.³⁰ Di fatto il motu proprio *Ministeria quaedam*, di Paolo VI, del 15 agosto 1972,³¹ aprì la via dei ministeri laicali, sui quali si soffermò sia il Sinodo dei Vescovi del 1974³² che la relativa esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*, dell'8 dicembre 1975.³³ In questo documento, al n. 73, Paolo VI afferma "Non bisogna tuttavia trascurare o dimenticare l'altra dimensione: i laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro Pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare". Questi ministeri sono molto diversificati e comprendono quello di catechista, di animatore della preghiera e del canto, di cristiani dedicati al servizio della Parola di Dio o all'assistenza dei fratelli bisognosi, quelli di capo di piccole comunità, di responsabile di movimenti apostolici, ecc.

Dinanzi a queste difficoltà alcuni propendevano per sottolineare di più la

²⁸ Cf. J. BEYER, *Laïcat ou Peuple de Dieu*, in *La Chiesa dopo il Concilio*. II, comunicazioni, Milano 1972, p. 235-247.

²⁹ Cf. J. BEYER, *Laïcat ou Peuple de Dieu*, cit. p. 240-243. Dal 1972 J. Beyer ha insistito su queste idee, e le ha riproposte in diversi scritti. "A lire ce texte, le caractère séculier consisterait à exercer une profession séculière, ce qui suppose un engagement dans les choses du siècle. Tout cela a comme conséquence que le caractère séculier n'est ni exclusif du laïcat, ni donc déterminant pour lui". J. BEYER, *Le laïcat et les laïcs dans l'Église*, «Gregorianum» 1987, p. 173.

³⁰ Cf. Y. M. CONGAR, *Ministères et communion ecclésiale*, Paris 1971, e G. MAZZONI, *Il cristifideli: identità ecclesiologicala e condizione giuridica*, cit., p. 15-16.

³¹ AAS 64 (1972) 529-534.

³² Cf. G. CAPRILE, *Il Sinodo dei vescovi. Terza assemblea generale (27 settembre-26 ottobre 1974)*, Roma 1975.

³³ «AAS» 68 (1976) 6-76.

condizione di fedele e i diversi carismi che potevano essere propri dei singoli membri della Chiesa, e proponevano di mettere in luce i ministeri e gli ordini di persone all'interno della Chiesa, dando luogo a situazioni personali trasversali: ordini liturgici, apostolici e missionari e tante condizioni di vita diverse: vedovo, celibe, chierico, religioso, ecc.³⁴

Tuttavia la dottrina canonica negli ultimi stadi della codificazione ha ribadito il carattere fondamentale della secolarità per il laico. Una caratteristica comune dei cultori del diritto canonico nelle Università civili italiane e spagnole, tranne qualche eccezione, e che sottolineano che cercare il Regno di Dio ordinando secondo Dio le realtà temporali è proprio dei laici.³⁵ E forse più importante ancora: dai loro scritti si deduce la loro convinzione che solo a partire da questa concezione si può avere la prospettiva giusta per valutare nel loro insieme i diritti, i doveri e le capacità dei fedeli laici.

3. I PRIMI ANNI DI VIGENZA DEL CIC FINO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE *CHRISTIFIDELES LAICI* (1988)

Dopo la promulgazione del CIC la produzione scientifica si è concentrata, da un lato, nella presentazione delle novità in questo ambito e, dall'altro, nell'indicare le chiavi interpretative della normativa codiciale.

Alcuni autori hanno messo in evidenza le conseguenze dell'abbandono definitivo di una definizione positiva del laico. Lo Castro, a tale proposito sostiene che "la condizione del laico all'interno della Chiesa e la sua specifica funzione non risultano (...), almeno a prima vista, espressione di una idea

³⁴ Beyer propone di contemplare la Chiesa come un'insieme di *Ordines*. Questi "doivent articuler tout le peuple chrétien en ordres sacrés, liturgiques, apostoliques et spécifiquement missionnaires: évêques, prêtres, diacres, clercs en formation, auxiliaires du clergé, laïcs en ministère liturgique, chargés de suppléance du clergé en certains offices sacrés, laïcs missionnaires, chrétiens, surtout religieux, qui se dévouent à l'enseignement, au soin des malades et pauvres, qui se donnent totalement à l'apostolat, ceux qui se consacrent à Dieu dans une vie intégralement vouée à la contemplation, cénobites et ermites, gens mariés, veufs ou veuves, tout chrétien enfin ministre de l'Évangile par son témoignage de vie, son action apostolique, sa collaboration aux charges de la hiérarchie". J. BEYER, *Laicat ou Peuple de Dieu*, cit. p. 245-246.

³⁵ Cf. O. FUMAGALLI CARULLI, *I laici nella normativa del nuovo Codex Iuris Canonici*, «Monitor Ecclesiasticus», 107 (1982) 491-508, per la quale l'interpretazione che si farà del CIC deve seguire davvero il Concilio Vaticano II. L'apostolato laicale specifico consiste nell'adempiere l'*officium* peculiare di informare e perfezionare l'ordine delle cose temporali di spirito evangelico. S. BERLINGÒ, *La funzione dei laici*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 107 (1982) 509-550. Per Berlingò che il Concilio Vaticano II abbia dato una descrizione tipologica non significa che non si possa cogliere un aspetto positivo nel laico. Il ministero precipuo del laico sarebbe quello di gestire le *res temporales* e di ordinarle *secundum Deum*. Ciò costituirebbe un ministero di inculturazione della vita della Chiesa nella storia (cf. *ibid.* p. 532).

che non lasci adito a dubbi; riflettendosi ciò negativamente nella determinazione delle altre condizioni di vita ecclesiale (soprattutto su quelle di vita consacrata)".³⁶ Dall'insieme delle norme riguardanti i laici risulta da una parte che in talune occasioni il laico è identificato con il fedele; altre volte è contrapposto al chierico; e a volte lo si vede anche dalla prospettiva della sua vita secolare.³⁷ Da questa mancata precisione concettuale derivano la scarsa omogeneità e organicità del titolo dedicato agli obblighi e diritti dei laici e le diverse chiavi di lettura di cui può essere oggetto. Per alcuni autori, infatti il criterio di interpretazione di queste norme è di attribuirle ai laici della bipartizione (*laico come fedele non ordinato*), salve le opportune eccezioni;³⁸ per altri, invece, tali norme enunciano diritti e doveri dei laici della tripartizione (*laico come fedele non ordinato e che non segue la vita consacrata*), benché alcune possano anche essere proprie di fedeli non ordinati,³⁹ e addirittura di alcuni chierici (si pensi ai diaconi permanenti sposati, in relazione al can. 226 riguardante i diritti e doveri dei fedeli coniugati).⁴⁰

Altri, finemente hanno evidenziato che quasi tutti i menzionati obblighi e diritti non sono specifici dei laici, ma appartenenti a tutti i fedeli. Perciò questo titolo avrebbe soprattutto un ruolo *psicologico*, perché non sarebbe stato opportuno che dopo aver dedicato tanta attenzione al laicato nel Concilio, non ci fosse stato nemmeno un titolo nel quale si trattasse di loro.⁴¹ Di conseguenza, secondo questa interpretazione, il titolo sarebbe per lo meno superfluo, perché sarebbe bastato lo statuto giuridico del fedele.

Dinanzi a questo panorama molti canonisti hanno cercato di trovare la chiave di lettura dello statuto giuridico del laico. È questa sarebbe la secolarità.

³⁶ G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, p. 71.

³⁷ Dopo aver analizzato le norme e messo in rilievo alcune mancanze, Lo Castro afferma: "Non può pertanto, destare meraviglia se talora la figura del laico sia rimasta terminologicamente assorbita in quella più ampia di *christifidelis*, da cui non riesce a distinguersi (can. 224, 225, 227); talaltra è vista in controluce, per non dire in contrapposizione, con quella del chierico (can. 207), talaltra ancora è identificata con la condizione di vita secolare, che può però essere condivisa dai membri di taluni istituti di vita consacrata "per professionem consiliorum evangelicorum" (gli istituti secolari: cfr. can. 710 ss.)". G. LO CASTRO, *Il soggetto*, cit., p. 75.

³⁸ "Le norme relative ai diritti e ai doveri dei laici riguardano indistintamente tutti i battezzati che non siano chierici, ma alcune di esse possono risultare non applicabili ai membri degli istituti di vita consacrata, perché contrastanti con le disposizioni che specificamente li riguardano". G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983*, Bologna 1984, p. 131.

³⁹ Cf. J. FERRER, *Los sujetos del ordenamiento canónico*, in *Manual de Derecho canónico*, Pamplona 1987, p. 216; e G. DALLA TORRE, *Sub can. 224*, in *Commento al Codice di diritto canonico*, a cura di P. V. Pinto, Roma 1985, p. 129.

⁴⁰ Cf. E. CORECCO, *I laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, «La scuola cattolica», 112 (1984), p. 209.

⁴¹ Cf. G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, Bologna 1991, p. 98.

Questa tendenza è ravvisabile in numerosi canonisti provenienti da scuole diverse. Discepoli di Hervada e Lombardía, come Fornés,⁴² docenti di Facoltà di giurisprudenza, come Lo Castro,⁴³ Dalla Torre,⁴⁴ Feliciani⁴⁵ o Punzi Nicolò,⁴⁶ professori formati in altri ambiti come Corecco⁴⁷ e Ghirlanda,⁴⁸ o canonisti della Curia Romana come Herranz,⁴⁹ tutti concordano sul necessario riferimento alla secolarità per poter dare il dovuto rilievo allo statuto giuridico del laico. Di conseguenza alcuni diritti e doveri vengono maggiormente evidenziati: il diritto all'apostolato secolare (can. 225 § 2), il diritto alla libertà nel temporale (can. 227) e i diritti propri dei coniugati.

In prossimità del Sinodo dei Vescovi del 1987, la dottrina teologica e canonica rivolsero di nuovo la loro attenzione al laico raggiungendo conclusioni diverse e talvolta opposte.⁵⁰ Alcuni ribadiscono il valore della secolarità, per altri non era possibile definire i laici, perché l'unica caratteristica loro applicabile sarebbe quella di essere fedeli.⁵¹ Infine altri prospettavano un superamento della bipartizione e tripartizione dei fedeli, ritenendo più consona alla realtà della Chiesa distinguere i fedeli secondo i ministeri.⁵² In occasione

⁴² Cf. J. FORNÉS, *La condición jurídica del laico en la Iglesia*, «Il diritto ecclesiastico», 98 (1987) 471-499.

⁴³ Cf. G. LO CASTRO, *Laici e l'ordine temporale*, in *Chi sono i laici*, Milano 1988.

⁴⁴ Cf. G. DALLA TORRE, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena 1983. ⁴⁵ Cf. G. FELICIANI, *I laici*, in *Digesto*, IV ed, vol IX Discipline pubblicistiche.

⁴⁶ Cf. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Riflessioni sul concetto di laico nel nuovo Codex*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, a cura di G. Barberini, I, Perugia 1984, p. 383-392.

⁴⁷ Cf. E. CORECCO, *I laici nel nuovo Codice di diritto canonico*, cit, p. 194-218.

⁴⁸ Cf. G. GHIRLANDA, *De laicis iuxta novum codicem*, «Periodica» 72 (1983) 53-70.

⁴⁹ Cf. J. HERRANZ, *Lo statuto giuridico dei laici: l'apporto dei testi conciliari e del Codice di diritto canonico del 1983*, in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, vol. I, t. 2, Milano 1988, p. 761-790; ID., *I fedeli laici nella missione della Chiesa*, in ID., *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, p. 203-259.

⁵⁰ Per un chiaro riassunto delle diverse posizioni teologiche di questo periodo e per i riferimenti bibliografici, cf. J.L. ILLANES, *La discusión teológica sobre la noción de laico*, «Scripta Theologica», 22 (1990) 777-782.

⁵¹ Per la teologia del cristiano, il laico rappresenta la condizione cristiana ordinaria e comune: egli non ha bisogno di essere definito, anzi non può esserlo perché la condizione comune non ammette una caratterizzazione particolare. Invece il sacerdote e il religioso, poiché si allontanano dalla posizione comune possono essere definiti. Il laico è semplicemente il cristiano, senza nessuna specificazione. Cf. J. L. ILLANES, *La discusión teológica sobre la noción de laico*, cit., p. 780. In ambito canonistico aderisce a questa tesi Castillo Lara, per il quale l'elemento differenziatore e specifico della definizione di laico è quello di non avere ricevuto il sacramento dell'Ordine. Cf. il suo intervento al Sinodo dei Vescovi, in G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi. Settima assemblea generale ordinaria*, Roma 1989, p. 323. Cf. anche A. LONGHITANO, *Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?*, in *Il fedele cristiano*, a cura di A. Longhitano, Bologna 1989, p. 51-54.

⁵² Per la cosiddetta teologia dei ministeri si ritengono superate e inadeguate a descrivere la Chiesa le distinzioni in tre grandi categorie ecclesiali (chierici, religiosi e laici). Sarebbe più giusto contemplare la Chiesa come un insieme di ministeri, di funzioni stabili o meno, che

di questo dibattito sui laici furono approfondite altre questioni che influirono sulle conclusioni riguardanti il laico. In sintesi tali questioni erano le seguenti: la preoccupazione di sottolineare la radice sacramentale dell'esistenza cristiana, il desiderio di evitare una rigida separazione fra i chierici e i laici, la cui conseguenza sarebbe stata una divisione netta dei campi di azione: il mondo per il laico, la Chiesa per il chierico; l'approfondimento dei rapporti Chiesa-mondo (che mette in evidenza la secolarità della Chiesa),⁵³ l'unità profonda fra natura e grazia, fra creazione e redenzione.⁵⁴

Questo dibattito ebbe dei riflessi nella celebrazione della settima assemblea generale del Sinodo dei Vescovi, nel 1987, dedicato alla vocazione e missione del laico nella Chiesa e nel mondo. Negli interventi orali emersero infatti, concezioni diverse sui laici.⁵⁵ Tuttavia, prendendo in considerazione anche gli arricchimenti evidenziati dal dibattito teologico di quegli anni, alla fine si decise di seguire la via aperta dal Concilio, e quindi, si rivalutò l'importanza della secolarità, chiedendo che venisse definita in senso teologico, integrandola con aspetti derivanti dalla sua relazione con la creazione e la redenzione. Nella quarta proposizione presentata alla fine del Sinodo al Romano Pontefice si legge infatti: "La condizione di vita secolare -nel lavoro, nella famiglia, nella società, ecc.- spinge i fedeli laici a ordinare le realtà temporali secondo la volontà di Dio e a santificare se stessi e gli altri concittadini, dimostrando così che questa salvezza, portata da Cristo, riguarda l'uomo preso nella sua integralità. L'indole secolare del fedele laico non è quindi da definirsi soltanto in senso sociologico, ma soprattutto in senso teologico. La caratteristica secolare va intesa alla luce dell'atto creativo e redentivo di Dio, che ha affidato il mondo agli uomini e alle donne, perché essi partecipino all'opera della creazione, liberino la creazione stessa dall'influsso del peccato e santifichino se stessi nel matrimonio o nella vita celibe, nella famiglia, nella professione e nelle varie attività sociali".⁵⁶

Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica post-sinodale, *Christifideles laici*, del 30 dicembre 1988,⁵⁷ al n. 15 tratta ampiamente della secolarità. Da una parte, cerca di approfondire il significato dell'affermazione conciliare:

data la loro varietà non ammette di essere classificata in schemi rigidi. Cf. J.L. ILLANES, *La discusión teológica sobre la noción de laico*, cit., p. 778. Fra i canonisti ha sottolineato la diversità di ministeri P.A. BONNET, «Est in Ecclesia diversitas ministerii sed unitas missionis», in ID., *Comunione ecclesiale diritto e potere. Studi di diritto canonico*, Torino 1993, p. 81-103.

⁵³ Cf. G. MAZZONI, *Il christifidelis: identità ecclesiologicala e condizione giuridica*, cit., p. 21.

⁵⁴ Cf. J. L. ILLANES, *La discusión teológica sobre la noción de laico*, cit., p. 778.

⁵⁵ In merito cf. J. MANZANARES, *La figura del laico en el Sínodo episcopal de 1987*, «Revista española de Derecho canónico», 46 (1989) 69-87.

⁵⁶ *Sinodo dei Vescovi 1987, vocazione e missione dei laici. Le 54 proposizioni presentate al Papa su alcune questioni particolari, che ai padri sono parse di maggiore importanza*, proposizione n° 4, «Regno-documenti», 584 (1987) 700.

⁵⁷ «AAS» 81 (1989) 393-521.

“L’indole secolare è propria e peculiare dei laici”. A questo scopo opera una distinzione fra la *dimensione secolare* della Chiesa e l’*indole secolare* dei laici. La prima è propria di tutta la Chiesa, “è inerente alla sua intima natura e missione, la cui radice affonda nel mistero del Verbo Incarnato”. La missione della Chiesa non è estranea al mondo né alle sue vicissitudini. Perciò nessun membro della Chiesa può sentirsi alieno al mondo e al suo destino. Tuttavia, benché tutti i fedeli partecipino a questa dimensione, “in particolare, la partecipazione dei fedeli laici ha una modalità di attuazione e di funzione, che secondo il Concilio, è propria e particolare loro. Tale modalità viene designata con l’espressione indole secolare”.

Con questi termini si sottolineano aspetti che, pur non esauendo l’essere cristiano, hanno una importanza tale da costituire la condizione specifica, il tratto distintivo, il fattore qualificante e determinante della vocazione e missione dei laici, e in ultima analisi della loro esistenza. Vivere nel mondo, essere del mondo, è ciò che caratterizza il loro essere e la loro esistenza cristiana.

Inoltre, l’esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* interpreta le parole di *Lumen gentium*, n. 31: “Ivi sono chiamati da Dio”, nel senso che la condizione del laico, il suo vivere nel mondo, non è “come un dato esteriore e ambientale, bensì come una realtà destinata a ottenere in Gesù Cristo la pienezza di significato”. L’indole secolare ha dunque un valore teologico e ecclesiale e non soltanto sociologico e antropologico.

Una sintesi del valore e della ripercussione della secolarità del laico si trova in queste parole della stessa esortazione apostolica: “la condizione ecclesiale dei fedeli laici si trova radicalmente definita dalla sua novità cristiana e caratterizzata dalla sua indole secolare”.⁵⁸ Il laico è, dunque, un fedele chiamato a sviluppare tutte le potenzialità del suo essere cristiano e della sua missione, proprio nel mondo, nell’insieme di rapporti umani che contraddistinguono la società umana, perché il mondo non solo non è estraneo al disegno divino, ma ne forma parte.

Di conseguenza, nel trattare della santità alla quale sono chiamati i laici, perché fedeli, si indica che il loro modo di raggiungere la perfezione cristiana si esprime in modo peculiare nel loro inserimento nelle realtà temporali e nella loro partecipazione alle attività terrene. Riprendendo il testo della proposizione n. 5, Giovanni Paolo II indica la specificità della vocazione alla santità: “L’unità della vita dei fedeli laici è di grandissima importanza: essi, infatti, debbono santificarsi nell’ordinaria vita professionale e sociale. Perché possano rispondere alla loro vocazione, dunque, i fedeli laici debbono guardare alle attività della vita quotidiana come occasione di unione con Dio e di compimento della sua volontà, e anche di servizio agli altri uomini, portandoli alla comunione con Dio in Cristo”.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, n. 15.

⁵⁹ *Ibid.*, n. 17.

Doveroso è aggiungere che l'esortazione apostolica dedica ampio spazio anche alle funzioni e capacità del laico all'interno delle strutture ecclesiali, e di fatto chiese che venisse studiata la questione dei ministeri, delle funzioni proprie e di supplenza che possono svolgere questi fedeli.⁶⁰ Si deve riconoscere in questo documento pontificio una visione profonda della vocazione e missione dei laici, senza una chiusura alla partecipazione dei laici alle funzioni ecclesiali, ed evitando sia la clericalizzazione del laico che la sua secolarizzazione.

4. LA TRATTAZIONE DEL LAICO NEL *CODEX CANONUM ECCLESIAARUM ORIENTALIUM* (1990)

I lavori redazionali del CCEO cominciarono mentre era in corso l'elaborazione del Codice latino e si sono conclusi dopo la pubblicazione dell'esortazione apostolica post sinodale *Christifideles laici*. In questo codice, il Legislatore opera una scelta molto diversa da quella del Codice del 1983: il titolo XI, «De laicis», si apre con una definizione di laico che include la secolarità come caratteristica propria di questo tipo di fedeli. Il testo è il seguente:

“Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che hanno come propria e speciale l'indole secolare e che, vivendo nel secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti nell'ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso”.⁶¹

Sono presenti quindi l'elemento positivo (secolarità), quello generico (sono fedeli) e, infine quello negativo (non sono chierici e non appartengono allo stato religioso), in un modo molto simile a quello prospettato nei primi stadi della codificazione latina.⁶²

La peculiarità consiste nel fatto che in tutto il processo redazionale nei gruppi di lavoro e nelle discussioni sui fedeli laici, a differenza di quanto successo nella codificazione latina, si era d'accordo sulla necessità di indicare

⁶⁰ Cf. *ibid.*, n. 21-23.

⁶¹ Can. 399: “Nomine laicorum in hoc Codice intelleguntur christifideles, quibus indoles saecularis propria ac specialis est quique in saeculo viventes missionem Ecclesiae participant neque in ordine sacro constituti neque statui religioso ascripti sunt”.

⁶² Da quanto risulta dagli atti della commissione per la codificazione orientale, non ci sono state difficoltà per questa definizione, anche perché fatta nei confronti dei chierici e dei monaci (e degli altri religiosi). Cf. «Nuntia», 13 (1981), p. 90. Per un commento alla normativa orientale sui laici, cf. D. SALACHAS, *Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Roma-Bologna 1993, p. 289-314; e ID., *I laici nella codificazione orientale*, in «Apollinaris», 62 (1989), p. 659 ss. e ID., *Lo status iuridicus nella Chiesa dei Christifideles laici secondo il codice dei canoni delle Chiese orientali*, «Euntes docete», 52 (1999) 303-325 (passim 305-306). Inoltre, J. GAUDEMET, Title 11. *The laypeople* (cc. 399-409), in *A guide to the Eastern Code. A commentary on the Code of the Eastern Churches*, a cura di G. Nedungatt, Roma 2002, p. 329-344 (passim p. 332-334), e G. NEDUNGATT, *Layty and Church Temporalities. Appraisal of a Tradition*, Bangalore 2000, p. 84-91.

che il laico è un fedele caratterizzato dalla secolarità e dal non essere chierico né religioso.⁶³ Tale impostazione scaturisce dalla consapevolezza che i laici hanno una vocazione propria nella Chiesa,⁶⁴ la quale fu resa più esplicita nell'evoluzione dei canoni del titolo riguardante i laici.⁶⁵

In fondo, le Chiese Orientali, tenendo conto anche della diversa configurazione delle vite consacrate nel CCEO, si trovavano a loro agio con la descrizione del laico fatta in *Lumen gentium* 31. Di fatto, non fu accolta la proposta di seguire il dettato del can. 207⁶⁶ e si stabilì che il titolo dedicato ai laici

⁶³ “Nomine laicorum in hoc Codice intelleguntur christifideles, qui, vitae saecularis consortes, missionem Ecclesiae participant salvificam, cuius in muneribus exercendis propriam habent partem, neque ordine sacro insigniti, neque statui monastico vel religioso ascripti”. *Nuntia*, 5 (1977) 41. Nella *Relatio* sul lavoro svolto dal *Coetus VI* della Commissione Orientale per la revisione del CICO, si afferma sul testo citato, preparato nel marzo-aprile 1976: “Sic in primo loco effertur indoles saecularis laicis propria et peculiaris. Hac vero non obstante, statim adiungitur eorum participatio, utpote christifidelium, baptisate Christo concorporatorum, in missione salvifica Ecclesiae et, modo suo, ut postea dicetur, in muneribus eius exercendis; ultimo vero adiungitur distinctio necessaria a clericis et religiosis. Posita hac notione clarificatrice, gressus fit in sequentibus canonibus ad magis in particolari indicanda eorum iura atque obligationes. Haec vero duplicis speciei sunt: alia enim sunt laicorum propria et exclusiva, alia autem continent specificationes peculiare iurium et officiorum omnibus fidelibus communium”. *Relatio* J. ŘEZÁČ, in *Nuntia*, 5 (1977) 41. Il testo preparato nel 1976 passò senza modifiche allo *Schema canonum de clericis et laicis* come can. 88 (cf. «Nuntia», 13 (1981) 112-113).

⁶⁴ “Definiuntur laici (can. 88 et 89) non tantummodo considerato ordine sacro, quo plane clerici a laicis divina institutione distinguuntur, sed etiam attendita vocatione ipsis in Ecclesia propria. Hac vocatione laici non tantummodo a clericis, sed etiam, imo magis, a monachis ceterisque religiosi distincti in canonibus proponuntur. Ipsi enim ‘indoles saecularis propria ac peculiaris est’ (LG 31), quapropter ii utpote vitae saecularis consortes missionem Ecclesiae participant salvificam atque ex vocatione propria, res temporales gerendo, Regnum Dei quaerere debent (schema cann. 89 et 90)”. *Praenotanda*, Titulus x, De Laicis, «Nuntia», 13 (1981) 90.

⁶⁵ Nell'ottobre 1981 si decise di seguire più da vicino il testo di *Lumen gentium* 31. si sostituì “vitae saecularis consortes” con “quibus indolis saecularis propria ac peculiaris est quique in saeculo viventes”. Cf. «Nuntia», 21 (1985) 12. Inoltre si decise di aggiungere un testo che specificasse la vocazione propria dei laici seguendo il testo di *Lumen gentium* 31.

⁶⁶ “L'Oriente invece si ritrova benissimo nel n. 31 della Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*. (...). Tutto considerato, il gruppo di studio non ha accettato il can. 207 del CIC, se non per quanto riguarda il principio imprescindibile, contenuto nel § 1” (...) Il testo del paragrafo aggiunto al primo canone del “De Clericis” lascia aperta la questione come debbano chiamarsi giuridicamente coloro che non sono chierici. Esso afferma solo che questi per divina istituzione sono distinti da tutti gli altri fedeli”. «Nuntia» 21 (1985) 7-8. È pure significativo che nel canone parallelo al can. 207 § 1 (can. 323 § 2 CCEO), il binomio è composto non dai chierici e dai laici, ma dai chierici e dagli altri fedeli: “Ratione sacrae ordinationis clerici ex divina institutione a ceteris christifidelibus distinguuntur”. Quando si discusse la convenienza di includere *ad litteram* il testo del can. 207 § 1 i consultori furono d'accordo nel modificarlo, in modo tale che i laici non fossero identificati quali i fedeli non ordinati. La ragione che diedero fu che, pur rispettando la tradizione latina che risale al Decreto di Graziano, ritenevano più consona alle Chiese orientali seguire la dottrina del Concilio Vaticano II e dividere i fedeli

iniziasse proprio con la definizione, e non con un canone simile al can. 224 del CIC.

Le differenze con il codice latino vanno oltre la semplice definizione. A partire dalla secolarità si presenta anche una descrizione della vocazione e missione propria dei laici più ampia di quella rintracciabile nel can. 225 § 2:

“È anzitutto compito dei laici, per vocazione propria, cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio, e perciò dare testimonianza a Cristo nella vita privata, familiare e politico-sociale e renderlo visibile agli altri, lottare per le leggi giuste nella società e inoltre contribuire alla santificazione del mondo a guisa di fermento, risplendendo per fede, speranza e carità”.⁶⁷

Tale testo fu lodato da un organo di consultazione: “in esso i compiti del laico sono elencati in modo netto e preciso come noi non conosciamo in alcun altro testo giuridico della Chiesa”.⁶⁸

Tenendo presente che parte della preparazione del Codice orientale coincide con la soppressione dei riferimenti alla secolarità nel progetto di codice latino, si potrebbe pensare che tale atteggiamento avrebbe potuto modificare anche l'impianto del Codice per le Chiese orientali. Se così non è stato, ciò mette ancora più in risalto la rilevanza della secolarità, che riesce a prendere il sopravvento, superando gli ostacoli.

5. L'EVOLUZIONE SUCCESSIVA

Malgrado *Christifideles laici* e il CCEO siano molto chiari riguardo la tipizzazione dei fedeli laici secolari, negli anni che seguono la pubblicazione di questi due testi si assiste ad una fase in cui la dottrina canonica non ha trattato le questioni di fondo. Piuttosto gli autori hanno dedicato più spazio alle novità in materia di funzioni che sono state aperte ai fedeli laici, alle questioni riguardanti la collaborazione dei laici alle funzioni del ministero ordinato, ai ministeri nuovi che alcune conferenze episcopali hanno favorito. Forse la preoccupazione della dottrina si è rivolta alle questioni più “intraecclesiali”,

in chierici, religiosi e laici. Perciò non potevano contrapporre chierici e laici, perché i religiosi non ordinati non sono laici. Cf. «Nuntia», 21 (1985) 6-8. Vid. anche I. ZUZEK, *Bipartizione o tripartizione dei «Christifideles» nel CIC e nel CCEO*, cit., p. 85-88.

⁶⁷ CCEO, can. 401: “Laicorum imprimis est ex vocatione propria res temporales gerendo et secundum Deum ordinando Regnum Dei quaerere ideoque in vita privata, familiari et politico-sociali testes Christo esse ac ipsum aliis manifestare, leges iustas in societate propugnare atque fide, spe et caritate fulgentes fermenti instar ad mundi sanctificationem conferre”. Nella *mens* della commissione codificatrice il quadro di ciò che è proprio dei laici si completa con la formalizzazione del diritto di libertà nelle questioni temporali (can. 402, che è identico al can. 227 del CIC). I restanti canoni riguardanti i laici sono considerati unicamente come specificazione di ciò che appartiene al fedele. Cf. «Nuntia», 5 (1977) 40-44, *passim* p. 41.

⁶⁸ Cf. «Nuntia» 21 (1985) 14.

cercando di stabilire i limiti invalicabili derivanti dalla distinzione fra sacerdozio comune e quello ministeriale. In questa linea si trovano alcuni contributi che tendono ad estendere il concetto di ministero, con dei limiti poco chiari, trasformando anche in ministeri l'apostolato secolare.⁶⁹ E proprio in risposta ad eccessi in una direzione fu pubblicata nel 1997 l'istruzione interdicasteriale *Ecclesia de Mystero*, la quale ha cercato di delimitare il concetto di ministero e la terminologia al riguardo.⁷⁰

Tuttavia, alcuni autori hanno cercato di studiare le questioni sostanziali e hanno continuato ad approfondire il senso della secolarità del fedele laico.⁷¹ Fra i contributi più interessanti e chiari in materia vi sono le riflessioni di Errázuriz, il quale distingue la situazione giuridico canonica del laico come fedele non ordinato e come fedele secolare, ma prima di trattarle indica un paradosso: “quanto più l'ordinamento canonico riconosce e promuove la vocazione e missione dei fedeli laici, tanto meno pretende di configurare un loro statuto personale proprio, analogo a quello dei chierici o dei religiosi. I laici sono molto presenti nel Codice e nelle altre norme canoniche, semplicemente perché essi costituiscono la stragrande maggioranza dei fedeli. Ma i loro rapporti giuridici in quanto laici sono di natura secolare, civile; perciò non avrebbe senso che il sistema canonico pretendesse di regolare la sfera della attività laicali”.⁷² Inoltre, questo autore ha messo in rilievo un aspetto tante volte dimenticato, nel trattare dei ministeri: “neanche il fatto di eser-

⁶⁹ In un certo senso si assiste al rischio di ministerializzare l'agire guidato dalla fede del laico. Compiti normali di evangelizzazione, di trasmissione della fede in ambiti familiari, nelle relazioni sociali, ecc. si trasformerebbero in azioni richiedenti “una conferma ed una riconoscenza da parte della Chiesa e davanti alla comunità”. Fra questi ministeri ci sarebbe l'incarico di dare formazione cristiana a colleghi, ad altre famiglie, alle copie. Cf. M.T. FERNÁNDEZ CONDE, *Nuove proposte di ministeri laicali nell'ambito della «nuova evangelizzazione»*, «Periodica» 90 (2001) 613-636. Da notare però che si tratta di aspetti propri dell'apostolato cristiano portato a termine già dai primi cristiani. Perciò occorre chiedersi il motivo o la necessità di una sua istituzionalizzazione. Di particolare interesse è l'articolo di Zanetti nel quale si presenta l'evoluzione dei ministeri come ambiti ecclesiali di attuazione responsabile, le restrizioni avvenute e le possibili prospettive future. In alcuni momenti si intravede che i ministeri sono considerati come una via di promozione del laicato. Cf. E. ZANETTI, *I “ministeri laicali” nel postconcilio: cifra di una chance e di un disagio*, «Periodica», 90 (2001) 591-611. Infine in un articolo più recente si possono osservare le conseguenze di una comprensione dei ministeri laicali intesi in ottica di tensione fra ministero ordinato e non ordinato. Cf. A. ASSELIN, *Vingt ans après la promulgation du code de droit canonique: qu'en est-il du service des laïcs dans l'Église?*, «Studia canonica», 38 (2004) 85-109.

⁷⁰ Cf. C. PER IL CLERO ED ALTRE, Istr. interdicasteriale *Collaborazione dei laici ministero dei sacerdoti*, 15 agosto 1997. Tale documento è stato oggetto di rilievi critici in certi settori della dottrina canonica, come ad esempio Zanetti e Asselin.

⁷¹ Cf. J. MIRAS, *La secularidad de los laicos cristianos*, Pamplona 2000. Vid anche L. NAVARRO, *Lo statuto giuridico del laico: sacerdozio comune e secolarità*, «Fidelium iura», 7 (1997) 71-101.

⁷² C.J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, vol.1, Milano, 2009, p. 234.

citare compiti ecclesiali legati alla Chiesa come istituzione può essere visto come un cambiamento nella situazione del fedele secolare. A questo proposito, conviene mettere in risalto che la secolarità peculiare del laico è una sua nota personale, che lo contraddistingue in modo permanente dai fedeli che sono chierici e religiosi. Tale secolarità invece non è una mera indicazione fattuale sul tipo di lavoro svolto da un fedele; perciò non si perde per una dedicazione prevalente a mansioni ecclesiastiche, nella cui assunzione da parte dei laici è molto opportuno contare proprio sulla mentalità secolare loro propria”.⁷³

Infine, in una recentissima pubblicazione di Lo Castro, nel capitolo dedicato ai laici, egli ha voluto superare le questioni riguardanti la definizione del fedele laico per elevazione, mettendo in rilievo il significato profondo, vocazionale dell’essere laico nel mondo: “Il vivere nelle realtà mondane e secolari con responsabilità di fare esprimere alle stesse tutta la loro potenzialità religiosa connessa con il loro essere creaturale, questo sì rappresenta il frutto di una specifica vocazione che caratterizza la gran parte dei membri del Popolo di Dio e connota, attraverso la loro azione, uno specifico compito della Chiesa”.⁷⁴ In fondo, le realtà umane non sono estranee alla dimensione sacrale e religiosa.

Inoltre, e in questo modo l’autore citato contribuisce a far meglio comprendere il rapporto fra battesimo e vocazione laicale, egli aggiunge “il fedele è *vocazionalmente* laico, nel senso che è chiamato a santificare le realtà mondane, a ricondurle a Dio, per il semplice fatto di essere battezzato. (...) Il laico è il cristiano (buono o cattivo, consapevole o inconsapevole della propria dimensione spirituale, con senso di responsabilità o privo di tale senso) che vive la dimensione della secolarità, alla quale è ontologicamente e specificamente chiamato”.⁷⁵ Poi alcuni fedeli per particolari vocazioni ottengono una specificazione della vocazione cristiana originaria.⁷⁶ Gli altri invece rimangono laici, pur non avendo scoperto la propria chiamata.

6. CONCLUSIONE

Da quanto abbiamo finora detto, si evince che la questione della condizione giuridica del laico chiama in causa aspetti fondamentali della volontà di Cristo per la sua Chiesa: i rapporti fra Creazione e Redenzione, quelli fra Chiesa e mondo; evoca anche la chiamata alla santità di tutti i fedeli e la vocazione specifica di ogni fedele. Nel caso del fedele laico, la vocazione divina sarà quella di essere lievito nelle realtà temporali, persona che deve scoprire la

⁷³ *Ibid.*, p. 239.

⁷⁴ G. LO CASTRO, *Il mistero del Diritto. II. Persona e diritto nella Chiesa*, Torino 2011, p. 174.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 183.

⁷⁶ Cf. *Ibid.* p. 184.

dimensione divina delle cose più ordinarie, ordinandole secondo il volere di Dio, uomini e donne che danno senso apostolico a tutte le loro azioni e attività.⁷⁷ I laici sono membri della società civile: ma non un suo membro passivo, bensì un costruttore di essa, nella famiglia, nel lavoro, nella cultura, nello sconfinato mondo dei rapporti umani, insomma, quell'essere *alter Christus*, un altro Cristo perché membra vive della Chiesa: chiamati ad essere l'anima del mondo, come si esprimeva la lettera a Diogneto.⁷⁸

La rilevanza vocazionale della secolarità del laico consente di capire che lo statuto giuridico del laico non ha bisogno di una normativa canonica ampia e particolareggiata. La vita del laico, in aspetti come la sua vita professionale, familiare, di relazione sociale, è regolata in gran parte dalla società in cui vive, dal diritto secolare. Invece sarà compito del diritto canonico garantire l'autonomia e la libertà che consentano ad ogni laico di portare a termine la sua missione: il diritto all'apostolato di cui al can. 225 § 2, fondato sul battesimo e la cresima e quello alla libertà nel temporale si rivelano essenziali nella vita del laico. Il diritto a ricevere gli ausili spirituali (sacramenti e Parola di Dio) per poter portare a termine la propria missione è anche fondamentale. In ultima analisi, lo statuto giuridico del laico non è altro che lo stesso statuto giuridico comune (di fedele), con le sfumature e i risvolti provenienti dalla secolarità.

Logicamente, accanto a questa vocazione secolare, che sarà quella che la stragrande maggioranza dei fedeli sono chiamati a portare a termine, vi sono certe funzioni di collaborazione con la gerarchia, anche nel suo apostolato, che sono esercitate legittimamente dai laici per il bene della Chiesa. La natura di queste funzioni fa sì che non possano essere svolte da tutti i fedeli laici: in alcuni casi richiedono competenze e preparazione che non possono essere proprie di tutti (si pensi alla formazione giuridica richiesta dal giudice laico nei tribunali ecclesiastici, a quella tecnica dell'economista o alla formazione dottrinale religiosa del catechista), in altri, ci troviamo di fronte a funzioni di supplenza del ministero ordinato e, di conseguenza, in presenza del ministro sacro, il fedele non ordinato non può continuare a svolgere tale compito. In altri casi, il tipo di funzione rende impossibile che sia portata a termine da tutti. Per tanto, non si può presentare come paradigma della vocazione cristiana l'assunzione di uffici e ministeri ecclesiastici. Non tutti sono chiamati a svolgere tali funzioni. Alcuni invece sì. Rispettare questo equilibrio e i principi che guidano la vocazione e missione dei laici è senz'altro un modo di dare a ciascuno il suo, il suo diritto.

⁷⁷ Gli scritti di San Josemaría Escrivá, risultano in particolare illuminanti in questo ambito. Fra i più significativi, vid. l'omelia *Amare il mondo appassionatamente*, in *Colloqui con Mons. Escrivá de Balaguer*, Milano 1987⁵, p. 177-188.

⁷⁸ "A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani". *Lettera a Diogneto*, v-vi, in *I Padri apostolici*, (tr. it. A. Quacquarelli), Roma 1978, p. 356-357.